

**Accordo Interconfederale Regionale  
per il capitale umano e  
l'agibilità del Fondo Nuove Competenze  
per le Imprese del settore artigiano e delle PMI  
del Veneto**

Il giorno 16 novembre 2020 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Vicepresidente Vicario Roberto Boschello, assistito dal Segretario Regionale Sergio Maset, da Ferruccio Righetto e da Giulia Rosolen;

**GNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Matteo Rilbon;

**CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Alberti;

0

**CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

**CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco, da Riccardo Camporese e da Alfio Calvagna;

**UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Roberto Tolgo e da Gianni Rizzo

Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020



## LE PARTI SOCIALI REGIONALI

### VISTI

- Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- L'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 settembre 2020;
- Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020;
- Il Decreto Direttoriale ANPAL del 4 novembre 2020 con il quale è stato approvato l'Avviso finalizzato a dare attuazione al Fondo Nuove Competenze


### CONDIVIDONO CHE

- Nell'attuale contesto socio economico, duramente colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, emerge una crescente necessità per il nostro ecosistema territoriale di un cambiamento strutturale verso l'approccio alle competenze, sempre più decisive per far fronte alle nuove sfide che richiedono un investimento nel capitale umano per coglierne appieno il potenziale e ricomporre le disuguaglianze;
- La formazione costituisce una leva strategica per innalzare il livello del capitale umano, da una parte offrendo alle lavoratrici ed ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, e dall'altra sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 oltreché dalle trasformazioni economiche e sociali che hanno un impatto diretto sul lavoro;

### VALUTATO CHE

- Il Fondo Nuove Competenze, nonostante le possibili criticità per le piccole e le micro imprese, rappresenta una cornice in cui imprese e lavoratori possono concordare l'acquisizione di nuove competenze in linea con i bisogni mutati del sistema lavoro anche in una prospettiva di *life-long-learning*;
- In questo contesto un ruolo primario può essere interpretato anche dalla bilateralità regionale e dai fondi interprofessionali oltreché dagli altri strumenti di finanziamento comunitari;

Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020



**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 (Oggetto)**

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo intendono rendere agibile da parte delle imprese artigiane e PMI del Veneto il *Fondo Nuove Competenze*, istituito dall'articolo 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (C.d. Decreto rilancio) convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, individuando a tal fine strumenti e modalità per consentire alle stesse di poter presentare istanza di contributo ad ANPAL.

**Art. 2 (Obiettivi)**

Le attività formative devono essere preordinate a supportare la ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.


**Art. 3 (Modalità di attuazione)**

Le imprese che intendano avvalersi dagli interventi finanziati nell'ambito del Fondo Nuove Competenze dovranno obbligatoriamente inviare telematicamente ad EBAV, tramite l'associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato, un'istanza formulata utilizzando l'allegato 1.

L'istanza dovrà indicare obbligatoriamente:

- a) Il numero totale dei dipendenti ed il numero dei dipendenti coinvolti nei percorsi formativi rispetto ai quali si intende proporre istanza per l'accesso al Fondo Nuove Competenze;
- b) Il numero delle ore destinate alla formazione per un massimo di 250 ore per lavoratore e la conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro su base settimanale/mensile;
- c) L'indicazione del fabbisogno dell'impresa in termini di nuove competenze in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo e di prodotto ovvero di nuove competenze finalizzate ad incrementare l'occupabilità del lavoratore in vista di percorsi di mobilità e ricollocazione, coerentemente agli ambiti progettuali individuati dalle Parti nell'allegato 2.
- d) L'indicazione del soggetto che erogherà la formazione, e, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali per lo svolgimento del medesimo progetto.

Accordo Interconfederale Regionale 18 novembre 2020



L'istanza, redatta nelle forme dell'allegato 1, in uno con il verbale, di cui all'allinea seguente, costituiscono parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 4 Commissioni bilaterali**

Ognuna delle associazioni artigiane regionali firmatarie il presente accordo potrà costituire una commissione bilaterale ed intercategoriale, composta da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle COSS regionali dei lavoratori e 3 in rappresentanza dell'Associazione Artigiana. Oltre al componente effettivo è previsto anche un supplente.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa le parti si scambieranno i nominativi dei propri rappresentanti nella Commissione.

L'impresa che intenda avvalersi del Fondo Nuove Competenze ai sensi del presente Accordo dovrà inviare alla segreteria di EBAV, l'istanza formulata utilizzando l'Allegato 1.

La segreteria di EBAV trasmetterà ai componenti della Commissione competente entro i due giorni lavorativi successivi l'istanza ricevuta dall'impresa proponente.

Contestualmente all'invio della documentazione, la Segreteria, chiederà ai componenti della Commissione di esprimere un parere di conformità sull'istanza entro i tre giorni lavorativi successivi all'invio.

I membri della Commissione sono chiamati ad esprimersi rispetto alla conformità dell'istanza rispetto a quanto previsto nell'ambito del presente accordo.


Entro i due giorni lavorativi successivi la segreteria di EBAV redigerà apposito verbale di accoglimento dell'istanza, o, sulla base di quanto segnalato dai componenti della Commissione indicherà eventuali osservazioni/integrazioni da apportare alla stessa. Il verbale sarà inviato all'impresa proponente, e, per conoscenza ai membri della Commissione, a cura della segreteria di EBAV.

#### **Art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze)**

Il progetto per lo sviluppo delle competenze, che sarà attuato nell'ambito della rimodulazione dell'orario di lavoro, dovrà indicare almeno:

- a) Gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze
- b) I soggetti destinatari
- c) Il soggetto erogatore della formazione
- d) Le metodologie didattiche
- e) La durata del percorso formativo
- f) Le modalità di validazione delle competenze acquisite

Il progetto dovrà essere coerente con gli ambiti individuati nell'allegato 2 e dare evidenza: delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze; delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard professionali e di



qualificazione definiti nell'ambito dei Repertori nazionali e regionali, ovvero con l'attante delle professioni INAPP.

La formazione potrà essere teorica e pratica. La formazione potrà anche essere realizzata in FAD (formazione a distanza).

I percorsi formativi dovranno svolgersi all'interno dell'orario di lavoro.

Gli interventi di cui sopra potranno essere realizzati anche attraverso forme di finanziamento o co-finanziamento pubblico e/o per il tramite di Fondartiglianato ed EBAV.

Potranno essere associati all'avvio dei percorsi formativi avviati nell'ambito del Fondo Nuove Competenze, tutti i servizi formativi finanziati dalla bilateralità artigiana veneta.

#### **Art. 6 (Soggetti erogatori)**

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero gli altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività formative, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i CPIA, gli ITS, i centri di ricerca accreditati presso il Ministero del Lavoro.

Può inoltre svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, in tale caso questa dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti tecnici, fiscali e professionali per lo svolgimento del medesimo progetto.

#### **Art. 7 (Documentazione dei percorsi)**

Al fini della presentazione delle istanze si rinvia alle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e a quanto previsto nell'Avviso pubblico di ANPAL.

#### **Art. 8 (Durata)**

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata biennale.

#### **Art. 9 (Monitoraggio)**

Le Parti nel mese di maggio 2021 effettueranno un monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo al fine di verificarne l'efficacia.

111

Accordo Interconfederale Regionale 16 novembre 2020

**Art. 10 (Disposizioni finali)**

Le Parti convengono che l'efficacia del presente Accordo possa essere estesa anche a:

- a) Le associazioni artigiane e le OO.SS. stipulanti il presente Accordo e alle loro articolazioni;
- b) Le associazioni artigiane che aderiscano direttamente, o per il tramite di un'associazione provinciale, ad un'associazione regionale firmataria del presente Accordo.;
- c) Gli enti promossi, costituiti o partecipati da associazioni artigiane e dalle OOSS di cui ai punti precedenti.

Condizione imprescindibile per l'estensione dell'efficacia è l'invio di una lettera di adesione alla propria associazione regionale di riferimento.

La validità dell'Accordo è inoltre estesa anche alle strutture della bilateralità artigiana veneta derivanti da accordi collettivi stipulati a livello regionale.

Al fine dell'applicazione del presente Accordo costituisce presupposto non sostituibile dall'obbligo alternativo il regolare versamento alla bilateralità artigiana veneta.

La contrattazione regionale di categoria potrà integrare il presente accordo, adattandolo alla specificità del settore.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CGIL VENETO




CNA VENETO



CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



UIL VENETO



**Verbale di interpretazione autentica dell'articolo 4 terzo  
allinea dell'Accordo Interconfederale Regionale  
per il capitale umano e  
l'agibilità del Fondo Nuove Competenze  
per le imprese del settore artigiano e delle PMI del Veneto  
del 16.11.2020**

Le Parti

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Vicepresidente Vicario Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale Sergio Maset, da Ferruccio Righetto e da Giulia Rosolen;

**CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon;

**CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;


e

**CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

**CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco, da Riccardo Camporese e da Alfio Calvagna;

**UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Roberto Toigo e da Giannino Rizzo

- Visto l'articolo 3 dell'Accordo del 16 novembre 2020 rubricato "Modalità di attuazione" dispone, al primo allinea, che le imprese che intendano avvalersi degli interventi finanziati nell'ambito del Fondo Nuove Competenze debbano obbligatoriamente

  
Accordo di Interpretazione Autentica

- inviare telematicamente ad EBAV "tramite l'associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato" l'istanza formulata secondo il format di cui all'allegato 1;
- Ritenuto che tale articolo 3, costituisca nelle intenzioni delle Parti Stipulanti, il punto di riferimento per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo;
  - Considerata la necessità di procedere all'interpretazione autentica dell'articolo 4 terzo allinea dell'Accordo del 16 novembre 2020, al fine di evitare applicazioni fuorvianti rispetto alla volontà delle parti contraenti

## CONVENGONO

che l'articolo 4 terzo allinea dell'Accordo Interconfederale Regionale per il capitale umano e l'agibilità del Fondo Nuove Competenze per le imprese del settore artigiano e delle PMI del Veneto del 16.11.2020 si interpreti come segue

*«l'impresa, che intenda avvalersi del Fondo Nuove Competenze ai sensi del presente accordo dovrà inviare alla segreteria di EBAV tramite l'associazione artigiana cui aderiscono o conferiscono mandato, l'istanza formulata utilizzando l'Allegato 1».*

Gli Allegati 1 e 3 dell'Accordo vengono modificati di conseguenza.

Venezia li 20/01/21

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CGIL VENETO

CNA VENETO

CISL VENETO

CASARTIGIANI VENETO

UIL VENETO

